

● APPLICAZIONE STRINGENTE DELLE NORME

Mais e proteiche, Agea «complica» gli aiuti alle filiere

Gli operatori impegnati nella commercializzazione ed essiccazione del mais e delle oleaginose hanno posto in evidenza alcuni problemi nella fase di implementazione del regime di aiuto istituito grazie al fondo competitività di 20 milioni di euro, messo a disposizione all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L'obiettivo dell'intervento, che prevede un aiuto fino a 100 euro per ettaro coltivato a mais e colture proteiche, è di privilegiare i **contratti di filiera** tra operatori attivi nella fase agricola e in quella a valle, per favorire la stabilizzazione dei rapporti contrattuali. Le disposizioni applicative sono contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2020, n. 3432, mentre Agea ha emanato le istruzioni operative lo scorso 2 luglio.

Proprio tale atto amministrativo è oggetto di discussione, con collegate richieste di modifiche e integrazioni, alle quali pare che l'organismo pagatore stia lavorando, dopo che la questione è stata più volte posta all'attenzione del Ministero e di Agea stessa.

Alla base del confronto tra Amministrazione e rappresentanze degli operatori economici vi sarebbe la definizione di soggetti ammissibili che è più estensiva nel decreto ministeriale e più stringente nel provvedimento Agea. Quest'ultimo stabilisce che, per poter beneficiare dell'aiuto a ettaro, i coltivatori di mais e proteine vegetali (legumi e soia) siano tenuti a sottoscrivere contratti di filiera di durata almeno triennale. Il contratto, si legge al capitolo 3 del provvedimento Agea, «deve essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati» e può assumere una delle seguenti tre forme.

● Una prima tipologia prevede un contratto diretto tra imprenditore agricolo e impresa di trasformazione: è questo il caso, ad esempio, di un accordo che lega un agricoltore con una impresa

Le istruzioni operative dell'Agenzia escluderebbero dai soggetti ammissibili agli aiuti alcuni operatori economici. Chieste modifiche rapide per superare il problema

mangimistica, senza l'intervento di una organizzazione economica intermedia.

● Nella seconda tipologia il contratto di filiera è sottoscritto dalla cooperativa, dal consorzio agrario o dall'organizzazione di produttori (Op) riconosciuta con l'impresa di trasformazione. In tal caso, il contratto a valle deve essere integrato da copia dell'impegno di coltivazione tra il singolo agricoltore associato e l'organismo intermedio di aggregazione. Ciò non basta, perché Agea pretende che l'impegno di coltivazione debba fare riferimento allo specifico contratto di filiera. Rientra



in questa casistica il coltivatore che è socio, ad esempio, di una Op, la quale a sua volta firma un contratto di filiera pluriennale con un mangimificio.

● Infine, la terza tipologia riguarda il contratto tra imprenditore agricolo, singolo o associato e centro di stoccaggio e/o altri soggetti della fase di commercializzazione che abbiano sottoscritto un contratto con l'industria di trasformazione. In questo caso, servirebbe un doppio contratto: il primo tra coltivatore e impresa intermedia e il secondo tra quest'ultima e l'impresa di trasformazione. Le istruzioni operative di Agea prescrivono l'obbligo a carico dell'impresa intermedia di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la relazione causale tra il contratto di filiera sottoscritto con il produttore agricolo e quello con l'industria di trasformazione. La terza casistica si applica, ad esempio, a un agricoltore che si impegna contrattualmente con un'impresa di essiccazione, la quale a sua volta è legata da vincolo contrattuale con un mangimificio.

Il punto della vicenda

Chi ha sollevato la questione ritiene che **non sia necessaria una sottoscrizione che coinvolga tutti i soggetti interessati**. Tale convinzione deriva dalla lettura di quanto riportato all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto ministeriale, dove si trova la definizione del contratto di filiera che così recita: «Contratto tra i soggetti della filiera maidicola, delle proteine vegetali (legumi e soia) finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i produttori e le imprese di trasformazione, il miglioramento della qualità del prodotto e la programmazione degli approvvigionamenti, sottoscritto dai produttori di mais, di proteine vegetali (legumi e soia), singoli o associati, e altri soggetti delle fasi di trasformazione e commercializzazione».

In pratica, si chiede sia ammissibile anche la situazione che prevede un unico contratto di filiera triennale tra coltivatore e impresa di commercializzazione, oppure tra coltivatore e impresa di trasformazione (come potrebbe essere un impianto per l'essiccazione e lo stoccaggio), senza che, in entrambi i casi, sia necessario chiudere il cerchio con un contratto di filiera a valle con un soggetto dedito alla trasformazione finale. **Er.Co., Lu.Ca.**

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.